



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE I^a SEZIONE L.N.P. – Serie A - Serie B

RIUNIONE GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 2013

1. Ricorso TORINO F.C. S.P.A.

avverso la sanzione dell'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Primavera" privo di spettatori, sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16 n. 2 bis C.G.S., inflitta alla reclamante seguito gara Torino/Internazionale Milano del 20.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 63 del 21.10.2013)

2. Ricorso A.C. MILAN SPA

avverso le sanzioni:

- ammenda di €50.000,00;
- obbligo di disputare una gara con i settori denominati "Secondo anello della Curva Sud" privi di spettatori,

inflitte alla reclamante seguito gara Milan/Udinese del 19.10.2013, sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16 n. 2 bis C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. 63 del 21.10.2013)

3. Ricorso con richiesta procedimento d'urgenza HELLAS VERONA F.C. S.P.A.

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Moras Evangelos seguito gara Internazionale/Hellas Verona del 26.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 64 del 27.10.2013)

4. Ricorso F.C. INTERNAZIONALE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

La C.G.F., considerato che il comportamento dei tifosi dell'Inter e del Torino è stato valutato nella medesima sede ai fini della offensività, e che il relativo referto è stato sottoscritto soltanto da uno dei due collaboratori della Procura federale, sospeso il giudizio nel merito, dispone con ordinanza interlocutoria di verificare la effettiva portata, dimensione e percepibilità dei cori effettuati dai sostenitori del Torino nonchè ove erano posizionati i collaboratori della Procura Federale che hanno refertato

RESPINTO

La C.G.F., sentito l'Arbitro, **RESPINGE**

La C.G.F., sentito l'Arbitro, **RESPINGE**

MILANO SPA

avverso la sanzione della squalifica per 2
giornate effettive di gara inflitta al calc.
Belfodil Ishak seguito gara
Internazionale/Hellas Verona del 26.10.2013
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega
Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff.
n. 64 del 27.10.2013)